

Tribunale di Trapani - Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

ed istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Causa: Di Giorgi / Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro ed Altri

La sig.ra Di Giorgi Dorotea, nata a Mazara del Vallo il 28 dicembre 1971, C.F. DGR DRT 71T68 F061Q, residente a Mazara del Vallo nella via Livorno n. 10, elettivamente domiciliata a Termini Imerese nel viale Belvedere n. 2 presso e nello studio legale associato Pirrone Balsamo, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pirrone, C.F.: PRR GPP 75C06 G511K - PEC giuseppe.pirrone@cert.avvocatitermini.it fax 091 8143451, giusta procura rilasciata in foglio separato da intendersi materialmente unito al ricorso depositato nel giudizio avanti il Tribunale di Palermo - sez. Lavoro -, propone ricorso

CONTRO

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -

Regione Siciliana - Commissione Regionale per l'impiego -

Regione Siciliana - Centro per l'impiego di Trapani -

in persona del loro legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo nella via Valerio Villareale n. 6, che li rappresenta e difende;

e nei confronti

dei controinteressati in questo procedimento perchè già assunti o inclusi nel-



la lista di avviamento al lavoro presso l'ASP di Trapani;

espone e chiede:

FATTO

La ricorrente è invalida civile all'80% ed è iscritta nella lista speciale di cui alla legge 68/99.

Con nota prot. n. 1941 del 15 giugno 2018, che si produce (doc. n. 1), il Dipartimento Regionale del Lavoro e dell'Impiego di Trapani comunicava alla ricorrente che:

- l'ASP di Trapani, con nota n. 34365 del 29 marzo 2018, aveva chiesto l'avviamento numerico di n. 8 coadiutori amministrativo cat. B.;

- la ricorrente risultava in possesso di specifico attestato di qualifica richiesto dalla qualifica da rivestire e che pertanto precedeva nella graduatoria di cui alla L. 68/99 gli altri disabili in possesso di semplici requisiti;

- in data 01 giugno 2018 il fascicolo della ricorrente era stato sottoposto alla valutazione del Comitato Provinciale per il sostegno dei disabili che ha deliberato che per la patologia di cui è affetta la ricorrente, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n.68/99, risulta collocabile solo con convenzione;

- il citato articolo 9 prevede che la richiesta debba essere nominativa e tale prescrizione è incompatibile con la richiesta di avviamento avanzata dall'ASP che risulta essere numerica;

- per quanto detto, l'Ufficio non poteva dare avvio alle procedure finalizzate all'avviamento al lavoro della ricorrente.

DIRITTO



Il provvedimento di esclusione della ricorrente all'avvio delle procedure per l'avviamento al lavoro è illegittimo in quanto si fonda sull'errato presupposto che per la ricorrente, trattandosi di disabile psichico, l'assunzione deve essere avanza con richiesta nominativa e non con scorrimento numerico della graduatoria dei disabili.

Tale assunto è, nel caso di specie, errato e va censurato.

Prima di affrontare l'argomento della chiamata nominativa per i disabili psichici è opportuno fare un breve cenno sulle fonti normative che disciplinano la materia del collocamento obbligatorio degli invalidi.

La legge n.68/99 ed il DPR n.333/2000, contengono i principi generali e fondamentali applicabili alle assunzioni delle categorie protette, che, rispetto ai beneficiari delle medesime, citano espressamente le persone affette da minorazioni sia fisiche che psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore alla percentuale di legge, accertata dalle competenti commissioni e definita dal comitato tecnico di cui al dec.leg.vo n.469/97 attraverso la valutazione delle residue capacità lavorative e la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento.

Bisogna tener conto anche del decreto legislativo n.165/01, secondo cui le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni relative alla legge n.68/99 avvengono, ai sensi dell'art. 35 comma 2, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, per posti per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo attraverso chiamata numerica degli iscritti nelle liste del collocamento, ad eccezione, sempre su prescrizione del medesimo articolo di legge, dei familiari del personale militare vittime del



dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, per cui è consentita la chiamata diretta nominativa.

Ne discende che il cit. art. 35 fa una precisa elencazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può procedere alla chiamata nominativa (familiari di militari vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata), lasciando intendere, senza ombra di dubbio, che fuori dai casi sopra previsti, ai sensi dell'art. 35 primo capoverso, la chiamata in servizio debba avvenire tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento speciali.

Per i disabili psichici è dettata una disciplina speciale: l'art.9 comma 4 della legge n.68/99 prevede testualmente che: "i disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante la convenzione di cui all'art.11...".

La richiesta nominativa prevista dal detto art. 9 comma 4 deve inevitabilmente provenire dal datore di lavoro all'ufficio competente per gli invalidi psichici; ma se non è stata stipulata la convenzione prevista dall'art. 11 della legge 68/99 non sussiste il diritto del datore di lavoro alla scelta nominativa di quel determinato lavoratore invalido psichico.

Per chiarire la portata della scelta del Legislatore contenuta nell'art. 9 comma 4 della legge 68/99, bisogna spostare l'attenzione anche sul successivo art.13, secondo cui la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per una durata massima di otto anni viene attribuita pure in caso di assunzione con le convenzioni di lavoratori con handicap psichico ed intellettuale, a prescindere dalle percentuali d'invalidità, sottolineando tuttavia che lo strumento scelto dal legislatore per incentivare le assunzioni degli invalidi psichici appare precluso alle pp.aa., rimanendo riservato e-clusivamente ai datori di lavoro privati le agevolazioni contributive e pre-



videnziali.

Pertanto, tenuto conto della finalità perseguite dalla legge sul collocamento obbligatorio per le categorie protette senza fare differenza di trattamento tra datori di lavoro privati e pubblici, si evidenzia che l'art. 7 del dec.leg.vo n. 333/00, dopo aver previsto, in aderenza al comma 4 dell'art.9 della legge n.68/99, la possibilità per i datori di lavoro pubblici di effettuare le assunzioni nominative di tutti i soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni stipulabili ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, nel successivo comma 5 precisa e chiarisce: "I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione..".

Dall'esame delle disposizioni citate, in materia di collocamento obbligatorio degli invalidi psichici riteniamo di potere sostenere:

-1) sul piano costituzionale non sono ammissibili esclusioni e limitazioni volte a discriminare i lavoratori con disabilità psichiche, che hanno pieno diritto ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro privato e pubblico;

-2) i datori di lavoro privati per assumere con scelta nominativa detti lavoratori sono obbligati a stipulare le convenzioni di cui all'art.11 della legge n.68/99 (che altrimenti, al pari delle richieste nominative consentite dall'art. 7 comm 1, costituiscono una semplice opzione allorchè si vuole effettuare la scelta degli invalidi non psichici);

-3) le pubbliche amministrazioni, quando non esercitano la facoltà di attivare le convenzioni nel cui ambito hanno facoltà di scelta, che di norma è preclusa al settore pubblico e che, se esercitata, deve comunque garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, provvedono



alle assunzioni obbligatorie di tutti gli invalidi (e quindi anche di quelli psichici) mediante la richiesta numerica di avviamento a selezione ex art. 35 dec.leg.vo n.165/01 e seguendo le modalità fissate dagli art. 31 e 32 del dpr n.487/94, come modificati dal DPR n. 246/97;

-4) Alle richieste numeriche dei bandi delle pubbliche amministrazioni per l'avviamento a selezione di lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, non vi è alcuna norma di legge che vieta di partecipare anche gli invalidi psichici.

La dichiarata disponibilità dei disabili psichici, va presa in considerazione previa verifica del possesso della qualifica prevista dal bando, della posizione occupata in graduatoria, nonché della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, senza fare alcuna distinzione fra chiamata nominativa e chiamata numerica. Ciò perché l'obbligo dell'assunzione nominativa degli invalidi psichici tramite la convenzione è previsto soltanto per i datori di lavoro privati; questo lo si desume dall'art. 7 comma 5 del DPR n. 333/2000 e dall'art. 35 del d. lgs 165/01.

Se si aggiunge che, esaminando la legge n. 68/99 di concerto con quanto stabilito dal DPR n.333/00, si può accertare la mancanza di una disposizione che impone alle pp.aa. di avvalersi sempre e comunque delle convenzioni per assumere gli invalidi, conseguentemente possiamo ben sostenere che l'obbligo a carico delle pp. aa, di far ricorso alle convenzioni matura se e quando intendano scegliere nominativamente tutti gli invalidi, compresi quelli psichici. Conseguentemente, in mancanza di convenzioni, i disabili psichici partecipano legittimamente, al pari degli altri invalidi, ai bandi di selezione attivati da richieste numeriche delle pp.aa. e che quindi vanno pre-



si in considerazione secondo la graduatoria nella quale sono inseriti.

..*.*.*.*

A parere di questa difesa, l'esatto significato della norma di cui all'art. 9 comma 4 della legge n.68/99 deve essere correttamente individuato facendo ricorso ad una sua interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata, all'interno del quadro normativo di riferimento e dei principi costituzionali che regolano la materia, in particolare quelli di cui agli artt. 3,4,35 e 38 Costituzione.

Ai sensi dell'art.38 terzo comma della Costituzione (gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale), una volta accertato lo status di invalido, il disabile, qualunque sia l'inabilità da cui sia affetto, diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto all'avviamento al lavoro. E' evidente che tale diritto, ai sensi dell'art. 3 Costituzione, non può che spettare in egual misura a coloro che sono affetti da minorazione fisica ed agli invalidi affetti da minorazione di natura psichica (v.Cassazione civile sez. lav 21.6.1989 n. 198).

Se questi sono i principi Costituzionali che disciplinano la materia, è evidente che la legge n.68/99 va interpretata in senso conforme a tale criteri orientativi, in modo tale che giammai potrebbero ammettersi soluzioni ermeneutiche che possano condurre a trattamenti differenziati a seconda della tipologia di inabilità del soggetto disabile. Eventuali interpretazioni che andassero in tale direzione avrebbero infatti carattere ingiustificatamente discriminatorio e si porrebbero in un'insanabile contrasto con i principi Costituzionali sopra richiamati.

Da quanto esposto si può tranquillamente sostenere:



- in tema di collocamento obbligatorio, tra chiamata numerica e chiamata nominativa sussiste un rapporto di regola ed eccezione;

- sussiste l'obbligo di formare presso gli uffici competenti un'unica graduatoria dei disabili che risultano disoccupati; unica graduatoria che, implicitamente, conferma il divieto di trattamenti differenziati a seconda della tipologia di invalidità;

- non è previsto che possano apprestarsi graduatorie limitate a coloro che siano affetti da specifiche minorazioni;

- la stipula della convenzione ex art.11 legge n.68/99 costituisce una condizione imprescindibile per l'esercizio della facoltà di assunzione con chiamata nominativa, che, non essendo stata esercitata nell'ipotesi in esame, porta a concludere che era consentita alla pubblica amministrazione esclusivamente la richiesta di avviamento numerico e non anche di quella nominativa, con la conseguenza che, con l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di cui al provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.9 comma 4 della legge n.68/99, la Pubblica Amministrazione resistente ha posto in essere un comportamento di natura chiaramente discriminatorio nei riguardi della ricorrente stessa, dal momento che, in assenza di convenzione, quest'ultima si è vista definitivamente preclusa la possibilità di accedere al posto di cui all'Avviso Pubblico di avviamento numerico; in buona sostanza la ricorrente, pur vantando, così come risulta nel provvedimento impugnato (doc. n. 1), i requisiti necessari per l'attribuzione del posto da coprire, si è venuta a trovare, solo perchè disabile psichico, nella seguente irrisolvibile situazione:

1) di non poter partecipare alla richiesta di avviamento numerico, poichè la resistente l'ha esclusa con riferimento all'art. 9 comma 4 della legge n.68/99;



2) di non poter neanche sperare di essere avviata con chiamata diretta nominativa per mancanza della convenzione.

Detta paradossale situazione, che secondo questa difesa ha comportato una grave discriminazione in danno della ricorrente, porta a ritenere che la disposizione contenuta nell' art. 9 comma 4 della legge n .68/99 esaurisce la sua portata precettiva nell'imporre alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare le convenzioni per poter richiedere l'avviamento al lavoro dei disabili psichici mediante richiesta nominativa, ma non preclude affatto il loro avviamento con chiamata numerica, che costituisce la modalità normale, ai sensi dell'art. 35 secondo comma del dpr n.165/01.

..*.*.*.*

Alla luce delle suesposte considerazioni appare evidente che nella fattispecie in esame sussistono elementi idonei e fondati, in termini gravi, precisi e concordanti circa la presunzione dell'esistenza di un atto discriminatorio, oltre che contrario alla normativa vigente, da parte dell'Amministrazione convenuta nei confronti della ricorrente, che non può che determinare la revoca del provvedimento impugnato e l'obbligo di adottare tutti gli atti idonei a dare avvio alle procedure finalizzate all'avviamento al lavoro della ricorrente.

..*.*.*.*

L'istante dopo avere quanto sopra esposto, con ricorso diretto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, depositato il 31 luglio 2018, avendo avanzato domanda cautelare, ha chiesto:

Preliminarmente:

Accogliere l'istanza cautelare e disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di attivare le procedure finalizza-



te all'avviamento al lavoro in favore della ricorrente.

Nel merito:

Annulare l'atto impugnato nella parte in cui dispone che la chiamata della ricorrente doveva essere nominativa e non a scorrimento numerico della graduatoria e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e comunque lesivi all'assunzione della ricorrente.

Accertare e dichiarare che la sig.ra Di Giorgi Dorotea ha i requisiti, come accertato e dichiarato dalla P.A. con la nota del 15 giugno 2018, ed ha diritto a partecipare alle procedure finalizzate all'avviamento al lavoro presso l'ASP di Trapani con mansione di coadiutore amministrativo cat. B, conseguentemente ordinarne l'assunzione.

Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non, sofferto dalla ricorrente a causa del mancato avviamento delle procedure finalizzate al lavoro.

Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti.

Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con una memoria di mera forma.

La Terza Sezione dell'adito Tribunale Amministrativo, uniformandosi alla pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. unite 27 maggio 1999 n. 302 e Cass. Sez. Unite 8 agosto 2005 n. 16621, ordinanza), ritenendo che l'assunzione del cittadino disabile, fondandosi sull'art. 38 Cost., va qualificato come diritto soggettivo, rientrando nella giurisdizione del Giudice Ordinario, con sentenza pubblicata il 04 ottobre 2018 ha dichiarato il ricorso inammissi-



bile per difetto di giurisdizione del TAR essendo la materia devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amministrativa, poteva essere riassunta.

La ricorrente, con ricorso depositato telematicamente il 26 ottobre 2018 dinanzi la Sezione Lavoro del tribunale di Palermo, volendo anche riassumere il giudizio iniziato davanti al TAR di Sicilia Palermo, chiedeva, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis c.p.c., sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, in accoglimento del ricorso, che l'adito Tribunale volesse, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, emettere i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio di cui in premessa ed ordinare alle Amministrazioni convenute, essendo stato accertato e dichiarato dalla stesa Amministrazione convenuta (cfr nota del Dipartimento Regionale del Lavoro e dell'Impiego di Trapani del 15.06.2018), "che la ricorrente risulta in possesso di specifico attestato di qualifica richiesto dalla qualifica da rivestire e che precede nella graduatoria di cui alla L. 68/99 gli altri disabili in possesso di semplici requisiti", di avviarla al lavoro presso l'ASP di Trapani.

Il Tribunale di Palermo emetteva decreto di comparizione delle parti per il 06 dicembre 2018, decreto che, unitamente al ricorso, veniva notificato a controparte che si costituiva il 04 dicembre 2018.

All'udienza del 06 dicembre 2018, il Giudice rilevando d'ufficio l'incompetenza territoriale, si riservava.

Con ordinanza del 14 dicembre 2018 il Tribunale sciogliendo la riserva dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tra-



pani Sezione Lavoro.

Con il presente atto la sig.ra Dorotea Di Giorgi, in esecuzione dell'ordinanza del 14 dicembre 2018 emessa dal Tribunale di Palermo, riassume il giudizio avanti codesta Sezione Lavoro del Tribunale di Trapani proponendo le medesime domande già esposte avanti il Tribunale di Palermo ed al TAR di Sicilia Palermo.

Per tutto quanto precede la ricorrente chiede che, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis c.p.c., ritenuto sussistere il fumus boni iuris ed il periculum in mora, in accoglimento del presente ricorso, l'adito Tribunale voglia, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, emettere i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio di cui in premessa ed ordinare alle Amministrazioni convenute, essendo stato accertato e dichiarato dalla stessa Amministrazione convenuta (cfr nota del Dipartimento Regionale del Lavoro e dell'Impiego di Trapani del 15.06.2018), "che la ricorrente risulta in possesso di specifico attestato di qualifica richiesto dalla qualifica da rivestire e che precede nella graduatoria di cui alla L. 68/99 gli altri disabili in possesso di semplici requisiti", di avviarla al lavoro presso l'ASP di Trapani.

Nel merito, annullare l'atto impugnato nella parte in cui dispone che la chiamata della ricorrente doveva essere nominativa e non a scorrimento numerico della graduatoria e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e comunque lesivi l'avviamento al lavoro della ricorrente.

Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite distraendoli in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

La ricorrente si riserva di chiedere il riconoscimento del danno subito



SUL FUMUS BONI IURIS

Palese violazione di norma di legge.

a) Si ritiene sussistente il fumus boni iuris, vista l'alta possibilità di accoglimento, nel merito delle ragioni adottate dalla ricorrente, alla luce dei fatti sin qui esposti, che dimostrano già da soli la sussistenza di gravi ed evidenti errori materiali commessi dall'Amministrazione convenuta nella elaborazione e gestione delle liste speciali del collocamento obbligatorio e nel non avere avviato al lavoro la ricorrente pur avendone il diritto.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta nella procedura di avviamento al lavoro dei disabili è gravemente lesivo dei più elementari principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori disabili.

L'operato di parte avversa, con riguardo alla gestione della posizione della ricorrente, si configura palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del di lei diritto ad essere avviata, avendone i requisiti, al lavoro presso l'ASP di Trapani.

Ciò in aperto contrasto con le norme sopra indicate.

b) Violazione del principio di diritto del disabile che iscritto nella lista speciale di collocamento obbligatorio deve sottostare solo alla verifica del possesso della qualifica prevista dal bando di assunzione, della posizione occupata in graduatoria, nonché alla compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere; la ricorrente, come accertato da parte resistente, (cfr. nota del 15 giugno 2018 depositata in atti) aveva la qualifica richiesta e precedeva nella graduatoria gli altri disabili iscritti nella stessa lista e la sua invalidità era compatibile con le mansioni da svolgere.

c) Violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.



L'esatto significato dell'art. 9 co. 4 della legge n.68/99 doveva essere interpretato dalla P.A. convenuta seguendo una logica orientata all'interno del quadro normativo di riferimento e dei principi costituzionali che regolano la materia di cui agli art. 3,4,35 e 38 Cost.

Dagli errori commessi dall'Amministrazione convenuta è emersa indubbiamente una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra disabili e ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

SUL PERICULUM IN MORA

Come sopra già esposto, nel caso in esame è palesemente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dalla Amministrazione resistente, che rivela l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile in una situazione meritorie di tutela immediata che vede leso il diritto soggettivo dell'attuale ricorrente per il suo mancato avviamento e per la sua mancata assunzione presso l'ASP di Trapani.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il periculum in mora poichè la durata fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione, esporrebbe la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile sulle sue condizioni di vita alquanto precarie, essendo priva di altre risorse economiche.

Si dichiara ai sensi di legge che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato.

Si offrono in comunicazione:

1) Nota del Dipartimento Regionale del Lavoro, Servizio XVIII Centro per l'Impiego di Trapani del 15 giugno 2018; 2) sentenza del TAR; 3) Atto di



costituzione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; della Commissione Regionale per l'impiego; Centro per l'impiego di Trapani. 4) Ordinanza del Tribunale di Palermo del 14 dicembre 2018; 5) Atto di costituzione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Disporre, occorrendo, l'acquisizione dal TAR di Palermo - Sez. III - del fascicolo del procedimento tra le stesse parti oggi in causa, definito con sentenza pubblicata il 04 ottobre 2018 (R.G. n. 1479/2018) e l'acquisizione del fascicolo iscritto avanti il Tribunale di Palermo sezione lavoro (R.G. n. 11644/2018).

Termini Imerese

avv. Giuseppe Pirrone

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n.1941 del 15 giugno 2018 emesso dal Dipartimento del Lavoro e dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nella parte in cui ha escluso l'avvio delle procedure di avviamento al lavoro per l'assunzione della ricorrente presso l'ASP di Trapani;
- ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero conseguire potenziale interesse contrario altri che potrebbero essere esclusi o licenziati, le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;
- al fine dell'integrale contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali controinteressati.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari è impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa;

- l'art. 151 c.p.c. prevede la facoltà del Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;

Tutto ciò premesso e rilevato, fa

ISTANZA

affinchè l'adito Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto di comparizione nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del lavoro - Regione Siciliana; del Centro per l'Impiego di Trapani e dell'ASP di Trapani, dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "...i controinteressati in questo procedimento perchè inclusi nelle procedure di avviamento al lavoro per l'assunzione presso l'ASP di Trapani.

d) Testo integrale del ricorso e del decreto di comparazione con fissazione u-



dienza, dai quali sono rilevabili tutti i dati richiesti per la validità della notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Termini Imerese

avv. Giuseppe Pirrone



N. 25/2019 r.g.



Tribunale di Trapani

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede e rilevato che lo stesso contiene anche una domanda ex articolo 700 c.p.c., l'istanza di adozione di un provvedimento inaudita altera parte e l'istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

visti gli artt. 151, 415 e ss., 669bis, 669ter, 669sexies e 700 c.p.c.;

considerato che non risultano allo stato sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. per l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, e che debba provvedersi in ordine alla istanza cautelare nel contraddittorio delle parti;

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di emissione di un provvedimento inaudita altera parte;

FISSA l'udienza dell' 8 ottobre 2019 ore 9:30 per la comparizione delle parti e la discussione del merito della domanda;

FISSA l'udienza dell' 8 febbraio 2019 ore 12,30 per la discussione della domanda cautelare.

Onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta, entro otto giorni dalla data odierna, copia del ricorso e del presente decreto.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del giudizio di merito e, nel procedimento cautelare, fino al giorno dell'udienza di discussione del medesimo.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, autorizza la notifica nei confronti dei controinteressati inclusi nelle procedure di avviamento al lavoro per l'assunzione presso l'ASP di Trapani a mezzo pubblicazione del ricorso medesimo unitamente al presente decreto di fissazione di udienza sul sito web dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del lavoro - Regione Siciliana, del Centro per l'Impiego di Trapani e dell'ASP di Trapani nell'area tematica a ciò destinata.

Trapani, 16/01/2019

Il Giudice del Lavoro

Dario Porrovecchio